



SEGRETERIE NAZIONALI

ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA ELEZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE RSA DELLE OO.SS. FIRMATARIE CCSL DI CNHI IVECO FERRARI STELLANTIS

Premessa

Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf, in applicazione del CCSL attualmente in vigore e a quanto definito da Allegato 6 e relative sue modifiche, concordano il seguente regolamento per la ripartizione delle proprie RSA attraverso le elezioni, nonché per il funzionamento del consiglio delle RSA.

Per ciascuna unità produttiva con più di 15 addetti, le Organizzazioni sindacali firmatarie nomineranno le RSA secondo le modalità definite dal presente accordo.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art.1 Composizione

In ciascuna unità produttiva, la nomina delle RSA delle organizzazioni firmatarie del CCSL avverrà nell'ambito di un numero complessivo totale pari a:

- 3 dirigenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- 3 dirigenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
- 3 dirigenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500, in aggiunta al numero precedente, nelle unità produttive oltre 3000 dipendenti.

Nei casi di variazione nel numero dei dipendenti successive alle elezioni che comportano variazione nel numero complessivo delle RSA, si procederà alla nuova riassegnazione dei dirigenti RSA alle singole organizzazioni in funzione dei voti ricevuti all'atto della elezione precedentemente avvenuta. Il relativo conteggio avverrà sulla totalità dei seggi, eventualmente ripartiti fra i due collegi operai e impiegati laddove già esistenti e ricalcolati con il nuovo dato occupazionale, sulla base dei voti risultanti dai verbali elettorali, ad opera della commissione elettorale su iniziativa anche di una singola organizzazione; in caso di controversie la decisione verrà assunta dalla commissione dei garanti nazionale.

La comunicazione da parte aziendale degli organici delle singole unità produttive organizzative, consuntivati al 31 dicembre dell'anno precedente, avverrà entro il mese di gennaio di ogni anno in occasione dell'assegnazione del monte ore. Le conseguenti variazioni, in aumento o in diminuzione, del numero complessivo delle proprie RSA, verranno comunicate congiuntamente dalle organizzazioni sindacali una volta l'anno entro il mese di febbraio.

Art.2 Ripartizione e durata.

Le Organizzazioni nomineranno le RSA ripartendole sulla base dei voti di lista conseguiti, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale del presente accordo. Nelle elezioni delle RSA si applicherà il sistema proporzionale, su liste contrapposte, a suffragio universale.

Le elezioni si terranno con cadenza triennale. In particolare, nei quattro mesi precedenti la scadenza del triennio, le Segreterie Nazionali potranno definire un periodo per il rinnovo ed i calendari in raccordo con le strutture Territoriali. Le RSA precedentemente nominate rimarranno comunque in carica fino all'insediamento delle nuove RSA.

Art.3 Sostituzioni e decadenza

Ogni Organizzazione sindacale può, nel rispetto del numero di RSA attribuite nelle elezioni, nominare e sostituire i propri componenti, nell'ambito dello stesso collegio. In tal caso non potranno essere nominati RSA, coloro che nell'ultimo rinnovo sono stati nominati RSA, in quanto eletti nella lista di un'altra organizzazione.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSA non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della stessa.

art.4 Modalità per indire le elezioni

Ciascuna organizzazione, trascorsi tre anni dalla data delle precedenti elezioni, può, anche disgiuntamente dalle altre, avviare la procedura per la elezione delle RSA, con una comunicazione scritta da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale, nonché alle altre OO.SS.

art.5 Commissione Elettorale

La commissione elettorale viene composta da non più di due componenti per organizzazione presentatrice di lista nell'ambito delle Organizzazioni firmatarie. E precisamente da un solo componente per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive fino a 500 dipendenti e da due componenti per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive oltre i 500 dipendenti.

I componenti della commissione elettorale non possono essere candidati.

La commissione elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovrintendendo alle operazioni relative.

Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l'orario di lavoro, arrecando il minimo pregiudizio alla normale attività produttiva. Dovranno pertanto svolgersi in momenti dell'orario di lavoro non finalizzati alla produzione, vale a dire durante le ore di assemblea e le pause; inoltre potranno proseguire anche al di fuori dell'orario di lavoro a fine turno.

art.6 Presentazione liste

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL e presente accordo hanno diritto a presentare liste di propri candidati. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista.

Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale é di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alle ore 17 del quindicesimo giorno escluso quello dell'affissione.

art.7 Elettori ed eleggibili

Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti, includendo qualsiasi lavoratore subordinato ivi compresi, ad esempio, lavoratori con contratto a termine, apprendisti e lavoratori in prova, in forza nell' unità produttiva all'atto delle elezioni.

Questi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto presso il seggio della loro area elettorale.

Sono eleggibili quei lavoratori candidati dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, in forza nell'azienda all'atto delle elezioni.

In caso di ripartizione del totale dei seggi in due collegi elettorali, ciascun lavoratore può essere candidato solo nella lista relativa al proprio collegio.

art.8 Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati/quadri

La RSA è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva ed è composta da operai e impiegati-quadri eletti in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie in relazione alle entità numerica dei due gruppi. L'elezione avverrà sulla base di collegio unico. Il numero degli aventi diritto diviso il numero totale dei seggi previsti nell'unità produttiva definisce il numero minimo di lavoratori, siano essi impiegati-quadri e operai, per attivare su richiesta anche di una sola Organizzazione sindacale il doppio collegio. In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati/quadri viene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti, con arrotondamento sopra o sotto lo 0,5. L'AQCFR presenterà candidature nel solo collegio impiegati-quadri; in caso di collegio unico potrà candidare nello stesso impiegati-quadri.

art.9 Numero dei candidati

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre il 50% il numero delle RSA da eleggere; in caso di due collegi il numero dei candidati sarà proporzionale, con arrotondamento sopra o sotto lo 0,5.

art.10 Scrutatori

E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per seggio, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni, alla commissione elettorale, in forma scritta.

art.11 Compiti della commissione elettorale

La commissione elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine della presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini degli art. 5 e 17 del presente regolamento.

Ove, nonostante il divieto di cui all'art. 3 del presente regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena la cancellazione da entrambe.

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nelle bacheche aziendali, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

art.12 Adempimenti della Direzione aziendale

La Direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale un elenco aggiornato degli elettori divisi per operai, impiegati e quadri e, se necessario, per collegi elettorali.

Nel caso che qualche Organizzazione sindacale intenda effettuare elezioni primarie fra i propri iscritti, finalizzate alla scelta dei candidati, la Direzione aziendale metterà a disposizione delle organizzazioni che lo richiedano, un elenco aggiornato dei relativi iscritti.

La spesa per il materiale necessario all'espletamento delle operazioni elettorali previste dal presente regolamento é a carico dell'azienda. L'azienda sosterrà le spese relative a locali ed arredi, tavoli e sedie per i seggi elettorali, elenco dei lavoratori e cancelleria. Saranno comunque mantenute le prassi in atto negli stabilimenti.

art.13 Sistema elettorale

Nelle elezioni delle RSA si applica il sistema proporzionale, su liste contrapposte, a suffragio universale. Pertanto ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale (numero dei voti validi/numero RSA da eleggere) risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non avessero raggiunto il quoziente.

A parità di resti tra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito nessun posto.

Ove, sempre a parità di resti, le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.

art.14 Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto é segreto e diretto e non può essere espresso per lettera nè per interposta persona.

art.15 Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per ciascun collegio elettorale, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.

Il voto di lista sarà espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto é nullo se la scheda non é quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

art.16 Preferenze

L'elettore può manifestare un'unica preferenza solo tra i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una preferenza data ad un candidato della lista vale quale voto di lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Nel caso di espressione di più di una preferenza nella stessa lista, vale unicamente come voto di lista, e

sono annullate le preferenze ai candidati.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

art.17 Modalità di votazione

I giorni delle votazioni saranno stabiliti dalle segreterie territoriali e comunicate alla commissione elettorale, che previo accordo con la Direzione aziendale, in base al calendario di lavoro individuerà il luogo e gli orari della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l'attività produttiva sia sospesa in misura tale da compromettere l'effettiva partecipazione al voto, le OO.SS. rinverranno le elezioni alla ripresa dell'attività produttiva.

Nel caso in cui le segreterie territoriali non individuino a maggioranza le date per lo svolgimento delle elezioni, le stesse si svolgeranno dopo 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste, dal 1° giorno lavorativo.

La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di norma 36 ore consecutive, salvo altre decisioni della commissione elettorale volte a garantire la massima partecipazione, in particolare nei casi di presenza di lavoro agile, di particolare turnistiche e di utilizzo di ammortizzatori sociali.

Luogo, giorni ed orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nelle bacheche, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

art.18 Composizione e attrezzatura del seggio elettorale

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 10 del presente regolamento; fra questi la commissione elettorale nominerà un Presidente.

A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una cassetta, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, e dovrà essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto.

art.19 Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale, in mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due scrutatori del seggio.

art. 20 Compiti del Presidente

Il Presidente farà firmare l'elettore che ha votato, a fianco del suo nome, nell'elenco di cui al punto 15 del presente regolamento, come prova che lo stesso ha votato.

art. 21 Operazioni di scrutinio

Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività produttiva (il lavoratore dovrà, quindi, chiedere un permesso personale o altrimenti potrà recarvisi durante le pause) e con le regole inerenti le visite esterne (fuori dall'orario di lavoro, gli elettori dovranno, quindi, chiedere apposito permesso come visitatori).

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

La commissione elettorale al termine delle operazioni di voto di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida delle RSA, sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantire la integrità e ciò per almeno tre mesi.

art. 22 Verbali

La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio e dei criteri sopra richiamati, procede all'assegnazione dei posti ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste concorrenti.

La commissione elettorale redige il verbale sulle operazioni elettorali e dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione in bacheca e consegnata copia alla Direzione Aziendale. Copia del verbale dovrà essere comunicata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente.

Art. 23 **Comunicazione dei componenti la RSA**

E' compito delle Organizzazioni sindacali territoriali che abbiano partecipato alle elezioni comunicare congiuntamente per iscritto all'azienda gli elenchi delle nomine dei componenti la RSA sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni, così come comunicati dalla commissione elettorale. In caso di mancata tempestiva comunicazione congiunta provvederà la commissione dei garanti nazionale su richiesta di una o più organizzazioni sindacali territoriali.

Art.24 **reclami Comitato dei garanti nazionale**

Il comitato dei garanti è composto da un componente la Segreteria Nazionale delle Organizzazioni firmatarie del CCSL. Tra i componenti le organizzazioni sindacali nomineranno un segretario con esclusivi compiti di coordinamento e di convocazione dell'organismo.

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della commissione elettorale alle organizzazioni sindacali, contro le decisioni della commissione elettorale é ammesso ricorso al Comitato dei garanti Nazionale, che si riunirà e deciderà tempestivamente.

Le Segreterie Nazionali sono impegnate al rispetto, da parte anche delle proprie strutture provinciali, delle decisioni assunte dal Comitato dei garanti, nonché più in generale a garantire il rispetto integrale del presente accordo.

La partecipazione della riunione potrà avvenire anche in videoconferenza.

Roma, 22 settembre 2023

Le Segreterie Nazionali

FIM-Cisl

F. Uliano




UILM -Uil

G. Ficco



FISMIC – Confsal

R. Di Maulo



UGLM-Ugl

A. Spera



AQCFR

G. Serra

